



Comune di S A S S A R I

Ordinanza n. 88 del 22/07/2024

Proponente Direzione Generale

Oggetto:

Regolamentazione traffico e sosta veicoli a servizio dell'arenile di Fiume Santo per la stagione turistica 2024 – REQUISIZIONE AREA PARCHEGGIO.

IL SINDACO

PREMESSO che, durante la stagione turistica, l'accesso del pubblico nell'arenile di Fiume Santo, in territorio di Sassari, a causa della sua estensione e della mancanza di sufficienti spazi di sosta, avviene disordinatamente attraverso la sosta in aree non idonee e/o a rischio incendio;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 22 comma 2 delle Prescrizioni regionali antincendio 2023/2025, come da aggiornamento approvato con deliberazione della Giunta Regionale Sarda n. 11/34 del 30/04/2024 "*i Sindaci, per evitare intralci alla circolazione nelle aree di sensibile frequenza turistica stagionale, e per mantenere libera la viabilità da utilizzarsi in caso di emergenza per l'eventuale esodo e per l'intervento dei mezzi di spegnimento e di soccorso, devono adottare apposita ordinanza per regolamentare il traffico e la sosta nelle suddette aree valida per il periodo di elevato pericolo di incendio boschivo*";

RILEVATO che:

- per detta finalità, il Settore Infrastrutture della Mobilità e Traffico, in coerenza con le previsioni del Piano di Utilizzo dei Litorali (PUL) del Comune di Sassari, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11/2019, ha elaborato un progetto denominato "*Interventi di sistemazione di un'area in località Fiume Santo, mediante opere provvisorie, da destinare a parcheggio temporaneo a servizio della balneazione durante il periodo di vigenza delle prescrizioni regionali antincendio*" per la realizzazione di circa n. 120 posti auto;
- all'esito del procedimento di Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) e alla conclusione dei lavori di apposita conferenza di servizi, gli Enti preposti hanno formulato pareri positivi all'attuazione degli infrascritti interventi;

RICHIAMATA la propria ordinanza n. 66 in data 07.06.2024, nella quale è stato evidenziato quanto segue:

- il numero di stalli di sosta ricavabili con l'attuazione dei nominati interventi non appare in ogni caso idoneo a soddisfare le reali esigenze di parcheggio;
- l'acquisizione temporanea dei terreni su cui insiste il parcheggio, la realizzazione delle opere e la gestione dello stesso, richiedono l'impiego di risorse economiche al momento non disponibili nel bilancio dell'Ente;
- pertanto, nelle more del reperimento di dette risorse e per garantire un'adeguata capienza di posti auto, è stata individuata quale area di parcheggio finalizzata a regolamentare e convogliare l'afflusso dei veicoli presso il litorale di Fiume Santo, quella ricavata sulla strada privata ad uso pubblico di collegamento tra la Strada Provinciale (S.P.) n. 57 e il punto di accesso all'arenile interessato per una larghezza pari a circa 3 metri dal cordolo laterale destro - in direzione della predetta S.P. - atta a ricavare una fila di stalli di sosta disposti in senso longitudinale al senso di marcia;

ATTESO che questa Amministrazione comunale ha già avviato le procedure per il reperimento delle risorse

necessarie all'acquisizione temporanea dell'area qui interessata alla realizzazione delle opere necessarie per l'utilizzo del parcheggio individuato dal PUL;

ACCERTATO che, stante la rilevante carenza di stalli per la sosta a stagione turistica ormai avviata, non è oltremodo procrastinabile la requisizione del bene immobile destinato al parcheggio - distinto nel NCT di Sassari Nurra al foglio 13 mappali 226 (parte) e 226 (parte) per la superficie di circa mq. 2.500 – così da poterlo rendere tempestivamente disponibile al soddisfacimento delle esigenze pubbliche precedentemente rimarcate;

EVIDENZIATO che la regolamentazione appena descritta:

- è orientata a perseguire generali esigenze di pubblica utilità;
- risponde, in particolare, alla finalità di ordinare l'accesso al litorale interessato per garantire la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione;

RITENUTO, con riferimento alla area privata sopra indicata, di poter procedere, per le ragioni fin qui esplicitate alla sua requisizione attraverso misure urgenti, ai sensi dell'art. 835 del Codice Civile;

VISTI:

- l'art. 7 della legge n. 2248/1865 e ss.mm.ii. , all. E;
- l'art. 835 del Codice Civile; - la Legge n. 689/1981 e ss.mm.ii.;
- il D.L.gs. 285/1992 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs n.267/2000 e ss.mm.ii. nella parte in cui disciplina le prerogative del Sindaco, e in particolare l'art. 50 dello stesso decreto;
- le prescrizioni regionali antincendio 2023/2025 come da aggiornamento approvato con deliberazione della Giunta Regionale Sarda n. 11/34 del 30/04/2024;

DATO ATTO che i contenuti del presente provvedimento sono stati opportunamente condivisi con i Dirigenti dei Settori Comunali interessati;

RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi delle vigenti disposizioni normative, statutarie e regolamentari;

ATTESTATA l'urgenza di provvedere in relazione alla inderogabile esigenza di apprestare forme di ordinato afflusso al litorale di cui in oggetto;

ORDINA
con decorrenza dal 25/07/2024 al 30/09/2024

1) di approvare le premesse narrative e motivazionali al presente dispositivo ritenendole qui integralmente trasposte;

2) di disporre, per le appena descritte finalità di pubblico interesse, a favore del Comune di Sassari, dalla data del 25 luglio 2024, e fino al 30 settembre 2024, la requisizione in uso della porzione del terreno distinto nel NCT di Sassari Sez. Nurra al Foglio 13 Mappali 227 (parte) e 226 (parte), per la superficie di mq. 2503 circa, come da planimetria unita a questo provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;

3) di specificare che l'individuazione delle aree di cui sopra, orientata a perseguire generali esigenze di pubblica utilità, risponde alla duplice concorrente finalità:

- evitare intralci alla circolazione nelle aree di sensibile frequenza turistica stagionale, e per mantenere libera la viabilità da utilizzarsi in caso di emergenza per l'eventuale esodo e per l'intervento dei mezzi di spegnimento e di soccorso;
- ordinare l'accesso al litorale interessato per garantire la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione;

4) di demandare al Dirigente del settore Pianificazione Territoriale, Paesaggio e Sviluppo Turistico - Servizio Espropri e Consulenza Pianificazione Urbanistica - l'adozione degli adempimenti necessari all'esecuzione del presente atto compresa la notificazione al proprietario dell'area, unitamente all'avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui sarà eseguito l'accesso al sito in trattazione, con le seguenti avvertenze:

- al momento dell'immissione in possesso sarà redatto il verbale sullo stato di consistenza dei luoghi, in contraddittorio con il proprietario o, nel caso di sua assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno

- due testimoni che non siano dipendenti dell'Ente requisente;
- al proprietario è dovuta un'indennità calcolata ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii.;
- qualora manchi l'accordo sull'indennità, su istanza di chi ne abbia interesse, essa è determinata dalla Commissione provinciale per la determinazione dell'indennità di esproprio; di quest'ultima dovrà essere data comunicazione al proprietario, con atto notificato con le forme degli atti processuali civili;
- contro la determinazione della predetta Commissione è proponibile opposizione alla stima dinanzi alla Corte di Appello di Cagliari, sezione staccata di Sassari, entro trenta giorni dalla notifica, con atto di citazione notificato alla controparte;

5) di dare mandato al Dirigente del settore Infrastrutture della Mobilità e Traffico in ordine a quanto qui disposto con particolare riferimento:

- alla realizzazione dei lavori necessari per garantire la funzionalità delle aree di parcheggio;
- alla disciplina della mobilità e della sosta veicolare, mediante l'installazione della opportuna segnaletica;

7) di incaricare il Dirigente del Settore Polizia Locale per le incombenze di istituto, specificamente al fine di assicurare la vigilanza ed il controllo sulla attuazione e sul rispetto dei provvedimenti qui adottati;

8) di disporre per il presente provvedimento:

- la pubblicazione all'Albo Pretorio *on line* del Comune di Sassari;
- la sua massima conoscenza a mezzo stampa e attraverso il sito *internet* dell'intestato Ente www.comune.sassari.it.

Ai sensi dell'art 3 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

La presente ordinanza è notificata tramite pec a:

- Prefettura, Ufficio territoriale del Governo - Sassari, protocollo.prefss@pec.interno.it;
- Polizia di Stato - gab.quest.ss@pecps.poliziadistato.it;
- Carabinieri (Comando Provinciale e Stazione) - tss29374@pec.carabinieri.it;
- Guardia di Finanza Compagnia Sassari - ss1060000p@pec.gdf.it
- Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Sassari, cfva.sir.ss@pec.regione.sardegna.it;
- Compagnia Barracellare del Comune di Sassari, barracellisassari@pec.it;
- Polizia Locale, SEDE;
- Settore Ambiente, SEDE;

Sassari li 22/07/2024

**IL SINDACO
dott. Giuseppe Mascia**

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.